



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Capri

Piazza Vittoria n. 5 – 80073 Capri (NA) – Tel.081/8370226-3994 Fax 081.8374894

E-mail capri@guardiacostiera.it – Sito web www.capri.guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 46/2013

Marina Piccola di Capri - Modifica ordinanza n. 93/01 della Capitaneria di Porto di Napoli

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri;

- VISTO:** l'articolo 105, comma 2, lett. I), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, ai sensi del quale sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- VISTO:** il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera I), d. lgs. n. 112/1998, secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- VISTA:** l'ordinanza n. 93/2001 della Capitaneria di Porto di Napoli con cui sono state approvate in via sperimentale le modalità di accosto in località Marina Piccola recependo le indicazioni dell'Amministrazione civica di Capri in merito agli interessi connessi all'utilizzo dell'approdo per finalità turistico-ricreative e recettive. Nella riunione tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Napoli il 24 aprile 2001 tra le amministrazioni interessate, infatti, venne stabilito, tra le altre cose, che ogni imbarcazione autorizzata non avrebbe potuto trasportare più di 70 persone.
- VISTA:** la nota prot. n. 02.02.16/5853 in data 05 dicembre 2012, con cui questo Ufficio ha interessato la Regione Campania e le amministrazioni comunali di Capri ed Anacapri al fine di affrontare congiuntamente, ognuno per le proprie attribuzioni di competenza, la tematica della regolamentazione dell'approdo di Marina Piccola, nell'ottica di una migliore e più equilibrata fruizione del sito;
- VISTA:** la nota prot. n. 116686 in data 15.02.2013 della Giunta Regione Campania, A.G.C. Trasporti e Viabilità con cui è stato invitato questo Ufficio a proseguire nell'attuale prassi amministrativa nelle more dell'intero riassetto regolamentare della materia, già allo studio della A.G.C. e dell'ACAM;
- VISTI:** i provvedimenti nr. 01/2013, 02/2013 e 03/2013 rilasciati in data 22 marzo 2013 da questo Ufficio Circondariale Marittimo, con le quali le società Soc. Coop. Sant'Andrea – Soc. Coop. S. Antonio – Soc. Coop. Marina della Lobra sono state autorizzate ad approdare fino al 31 ottobre 2013 presso il punto di sbarco di Marina Piccola;
- VISTA:** nota acquisita al prot. n. 02.01.16/6662 in data 12.08.2013 con cui le Società cooperative autorizzate ad operare con le proprie motonavi in Località Marina Piccola di Capri, hanno richiesto di modificare la prescrizione contenuta nell'articolo 2 dell'ordinanza n. 93/2001 emanata dalla Capitaneria di Porto di Napoli in data 30.05.2001, che prevede un numero massimo di 70 (settanta) passeggeri trasportabili a bordo delle motobarche che effettuano i tre accosti giornalieri. L'istanza è finalizzata ad ottenere l'aumento dei passeggeri fino al numero massimo di stazza che, per la tipologia di unità in questione, corrisponde massimo a 95 persone;
- VISTA:** la nota prot. n. 02.02.13/6835 in data 19 agosto 2013, con cui questo Ufficio ha richiesto alla Regione Campania ed alle amministrazioni comunali di Capri ed Anacapri di voler esprimere il proprio competente parere in merito agli aspetti connessi alla fruibilità turistico-ricreativa e recettiva del sito in questione, alla luce della richiesta formulata dalle società cooperative;

- VISTA:** la nota prot. n. 14807 in data 21.08.2013 con cui il Comune di Capri ha comunicato le decisioni della Giunta comunale nella seduta del 20.08.2013 (delibera n. 249) avente ad oggetto la richiesta di parere di cui alla citata nota prot. n. 02.02.13/6835 in data 19 agosto 2013, ove si rileva l'adesione rispetto all'aumento del numero di passeggeri da sbarcare in località Marina Piccola per ogni motonave autorizzata;
- CONSIDERATO:** che nella delibera di Giunta n. 249/13 il Comune di Capri ha ritenuto conclusa la fase sperimentale prevista dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Napoli n. 93/2001 esprimendo parere contrario agli sbarchi a Marina Piccola per l'anno 2014 e richiedendo al settore demanio Marittimo della Regione Campania di indire un incontro per definire la problematica con tutti gli organi competenti;
- VISTA:** la nota prot. n. 595555 in data 27.08.2013 della Giunta Regione Campania, A.G.C. Trasporti e Viabilità con cui è stato rappresentato a questo Ufficio che *"... la problematica sottesa sembra afferire ad un profilo di sicurezza della navigazione"* e che *"l'area demaniale indicata non rientra nelle competenze gestorie di questa Amministrazione, non essendo contemplata nella D.G.R. n. 1047/08 che individua le strutture di competenza regionale"*;
- VISTA:** la delibera di Giunta n. 128 del 09.09.2013 del Comune di Anacapri che – in merito alla modifica dell'ordinanza n. 93/01 della Capitaneria di Porto di Napoli - ha ritenuto conclusa la fase sperimentale prevista dalla citata ordinanza, esprimendo parere contrario agli sbarchi a Marina Piccola per l'anno 2014 e richiedendo al settore demanio Marittimo della Regione Campania di indire un incontro per definire la problematica con tutti gli organi competenti
- RITENUTO:** necessario - a conclusione dell'istruttoria indicata in premessa – introdurre previsioni normative di competenza dell'Autorità marittima, connesse esclusivamente alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, nelle more della definitiva disciplina di fruizione del pubblico demanio marittimo nella località Marina Piccola da parte dell'Amministrazione a cui ne compete la gestione;
- VISTI:** gli artt. 17, 28, 30, 81 e 409 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte Marittima;

ORDINA

Articolo 1

L'articolo 2 ultimo capoverso dell'Ordinanza n. 93/01 emanata in data 30.05.2001 dalla Capitaneria di Porto di Napoli è abrogato e sostituito dal seguente:

"È consentito un numero massimo di tre accosti giornalieri e le motobarche autorizzate non possono sbarcare o imbarcare un numero di passeggeri superiore a 95".

Articolo 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- ☐ affissione all'albo di questo Ufficio;
- ☐ trasmissione ai Comuni di Capri e Anacapri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- ☐ inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/capri;
- ☐ invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati/clienti.

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.

Capri, 03 ottobre 2013

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandro SARRO

